



# COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

- Provincia di Salerno -

<http://www.comune.sangregoriomagno.sa.it>

[protocollo.sangregoriomagno@asmepec.it](mailto:protocollo.sangregoriomagno@asmepec.it)

## AREA TECNICA

Prot. 0006277/2019 del 16/07/2019

Al dott. Fabio Rota  
 Procuratore speciale della Società ITALIANA PETROLI  
 Viale dell'Industria, n° 2  
 gsgroup@pec.it  
 ROMA

Al signor Grieco Angelo  
 Via Generale Lordi, 7  
 Gestore dell'impianto  
 SAN GREGORIO MAGNO (SA)

E p.c. al signor Sindaco del Comune di San Gregorio Magno  
 dott. Nicola Padula

Al responsabile del servizio SUAP  
 Cap. Paolo Iuzzolino

LORO SEDI

**Oggetto: Conclusione del procedimento amministrativo avente ad oggetto la "chiusura e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi dell'impianto di distribuzione di carburante sito in San Gregorio Magno - Piazza Amendola". Cessazione dell'occupazione di suolo pubblico dell'impianto di distribuzione carburante sito in piazza Amendola.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**VISTA** la deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 31.10.2018, con cui, a seguito dell'accertamento dell'assenza di valido provvedimento di concessione dell'occupazione del suolo pubblico da parte del distributore di carburante sito in piazza Amendola, è stato dato indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica e al Responsabile del servizio SUAP, di adottare gli atti consequenziali all'assenza della prescritta concessione dell'occupazione di suolo pubblico;

**VISTA** la nota prot. n. 1762 del 27.02.2019 con la quale il Responsabile del SUAP, cap. Paolo Iuzzolino, e il Responsabile dell'Area Tecnica p.t. ing. Ernesto Scaramella, rimarcando che l'impianto *de quo* è sprovvisto della prescritta concessione comunale di occupazione di suolo pubblico e richiamando, altresì, la normativa regionale di settore, dalla quale si evince l'incompatibilità dell'impianto con il territorio, hanno invitato le SS.LL. a voler fornire chiarimenti in merito alle criticità evidenziate, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della predetta nota;

**EVIDENZIATO** che la società in indirizzo non ha fornito i chiarimenti richiesti, né ha riscontrato la richiamata nota prot. n. 1762 del 27.02.2019;



**VISTA** la nota prot. n. 2870 del 02.04.2019 con la quale, preso atto del mancato riscontro alla succitata nota n. 1762/2019, è stato comunicato l'avvio del procedimento avente ad oggetto "la chiusura e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi dell'impianto di distribuzione di carburante sito in San Gregorio Magno - Piazza Amendola";

**VISTA** la vostra nota del 12.04.2019 a firma del procuratore speciale ing. Marco Vitali, con la quale codesta società, dopo aver argomentato in merito alla trasformazione di diritto della concessione in autorizzazione e all'asserita assenza di situazioni di incompatibilità dell'impianto, ha chiesto:

- a) la revoca del procedimento di chiusura dell'impianto in argomento, attesa la compatibilità secondo la normativa vigente;
- b) l'accertamento in contraddittorio dell'effettiva superficie di suolo pubblico eventualmente occupata dal punto vendita, così come individuata nel grafico allegato;

**RITENUTO** che le deduzioni riportate nella suindicata nota del 12.04.2019 risultano inconferenti, in quanto non forniscono elementi o circostanze attestanti l'esistenza di un valido elemento giuridico da cui risulti la legittimità dell'occupazione del suolo pubblico dell'impianto di distribuzione di carburante;

**RITENUTO**, altresì, che il richiamo della suddetta nota all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, riguarda la trasformazione della concessione in autorizzazione della "sola" attività di distribuzione dei carburanti, non incidendo, pertanto, tale norma sull'occupazione del suolo pubblico che non può essere permanente, altrimenti determinando una sorta di espropriazione della proprietà pubblica da parte del privato, non ammissibile né contemplata da alcuna disposizione normativa;

**EVIDENZIATO** che, a tutto concedere, l'Amministrazione comunale può azionare in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, la facoltà di revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico, anche laddove sussista un valido e regolare provvedimento concessorio;

**DATO ATTO** che l'occupazione di suolo pubblico in Piazza Amendola da parte di codesta società per l'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti, in quanto cessata alla data del 29/06/2013 (giusto provvedimento di rinnovo concessione, rilasciato dal Sindaco p.t. in data 30/06/1995, avente durata di diciotto anni), è priva, allo stato, di qualsiasi titolo abilitativo;

**PRECISATO E RIBADITO** che l'occupazione senza titolo di un'area di proprietà pubblica va repentinamente rimossa, anche prescindendo dal tempo decorso dalla cessazione del titolo concessorio, non potendo assumere rilievo dirimente o preminente l'affidamento vantato dal privato nella perduranza del rapporto;

**EVIDENZIATO** ancora che l'interesse pubblico concreto ed attuale, sia al ripristino della legalità sia alla cessazione di un'occupazione senza titolo di un bene pubblico, da parte di un privato, risulta prevalente su qualsiasi altra situazione giuridica, ancor più ove non suffragata da alcuna abilitazione;

**PRECISATO**, sin da ora, che l'Amministrazione si riserva di verificare, con separato procedimento, quanto dovuto per la suindicata illegittima occupazione;

**VISTA** la deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 10.06.2019 con la quale viene dato indirizzo al responsabile dell'Area Tecnica, arch. Angelo G. Turco, di avviare la procedura finalizzata alla realizzazione di un'isola pedonale permanente su tutta l'area di Piazza Amendola;

**VISTA** la relazione prot. n. 5795 del 2 luglio 2019, con la quale il comandante della Polizia municipale, su richiesta della Vicesindaco (nota prot. n. 5690 del 27.06.2019), ha evidenziato le criticità sulla circolazione stradale derivanti dalla collocazione nell'area predetta dell'impianto di distributore di carburante;

**VISTO** l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Tanto premesso, con la presente disposizione



**PRENDE ATTO E DICHIARA**

che il provvedimento di concessione rilasciato in data 30 giugno 1995, a firma del sindaco pro tempore Pierangelo Piegari, ha cessato di avere efficacia in data 29 giugno 2013.

Al contempo, qualora dovesse ritenersi prorogata la predetta concessione, stante le succitate deliberazione giunta e relazione del Comandante della Polizia municipale,

**dispone**

di revocare il predetto titolo concessorio, stante l'incompatibilità degli effetti da esso prodotti con le scelte politiche e di indirizzo, oltre che con le preminenti esigenze di sicurezza e di viabilità.

In ogni caso e per l'effetto.

**dispone**

la cessazione immediata dell'occupazione dell'area ivi concessa, sita in piazza Amendola, per i mq occupati, al contempo

**assegna**

alla società in indirizzo un termine di giorni 90, a partire dalla notifica del presente atto, per rimuovere attrezzature strutture ed impianti e ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire la libera e incondizionata fruizione da parte della comunità dell'area sopra descritta.

Con successivo provvedimento sarà definita l'entità del canone di occupazione dell'area utilizzata dall'impianto di distribuzione di carburante.

Il presente atto amministrativo è trasmesso tramite PEC alla società in indirizzo e pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Angelo G. Turco

